



COMUNE DI MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

SETTORE FINANZIARIO

Regolamento comunale di disciplina dell'imposta di soggiorno

(art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997, al fine di disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dall'01.01.2025, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 e ss.mm.ii.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive previste dalla normativa regionale, ubicate nel territorio del Comune di Montesilvano, come riportato nel successivo comma 4, fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per soggiorno.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Montesilvano e gli alloggi messi a disposizione, ai fini di locazione turistica, da portali telematici che svolgono funzioni di intermediazione immobiliare.
5. L'imposta è applicata dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 che si trovano nel territorio del Comune di Montesilvano e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Montesilvano.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.
3. Sono altresì responsabili degli obblighi tributari i gestori dei portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare che mettono in contatto domanda e offerta di alloggi, ubicati nel territorio del Comune di Montesilvano, ai fini di locazione turistica tramite inserzioni, anche online, e successive prenotazioni, intervenendo di fatto nel pagamento del relativo canone.

Articolo 4 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento, ed è commisurata alla tipologia delle strutture ricettive, definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., entro quella massima stabilita per legge.
3. Il Comune di Montesilvano, attraverso il proprio sito istituzionale e altre forme di comunicazione ritenute idonee, rende noti all'utenza i contenuti del presente regolamento, la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e ricorrenze.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) gli invalidi che beneficiano della Legge 104 e i malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, le generalità dell'accompagnatore e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) gli artisti e le personalità che sono ospitate dal comune di Montesilvano;
- e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- f) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- g) autisti di pullman turistici, guide turistiche e accompagnatori turistici che pernottano nelle suddette strutture durante l'esercizio del loro lavoro;
- h) capigruppo nella misura di 1 gratuità ogni 25 paganti per gruppo;
- i) gli over 70;
- j) dipendenti delle strutture ricettive e/o i collaboratori dipendenti di aziende che offrono servizi alla struttura ricettiva, che soggiorno per motivi inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 3, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1 ter, del Dlgs 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

2. La dichiarazione annuale di cui al comma precedente dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità disciplinate dal sopra richiamato art. 180, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo ed esclusivamente in via telematica.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 c. 2 sono tenuti inoltre a:

- entro l'inizio dell'attività, accreditarsi al Portale on line per la gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, richiedendo le credenziali e registrando ogni struttura;
- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 3 , di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare al Protocollo Generale dell'Ente, nel termine di cui al successivo comma 4, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

4. Al fine di consentire al Comune la validazione dei versamenti previsti all'articolo 8, i soggetti indicati nell'art. 3 c. 2, hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di applicazione annuale dell'imposta previsto dal comma 5 dell'articolo 2, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo di imposta medesimo, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento

della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa e richieste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

La comunicazione deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti, in modo da consentire al Comune di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili.

5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire riversamenti, comunicazioni e dichiarazioni annuali distinte per ogni struttura nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

6. La comunicazione di cui al precedente comma 4 è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica.

7. I soggetti indicati nell'art. 3 c. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al precedente articolo, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Art. 7- Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

1. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale.

2. Resta salva la facoltà di definire, con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento, le modalità operative per l'attuazione di tali ulteriori adempimenti e per consentire le attività di controllo.

Articolo 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Montesilvano, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Montesilvano.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Montesilvano dell'imposta di soggiorno dovuta, entro trenta giorni dalla fine di ciascuno periodo annuale di applicazione dell'imposta con le seguenti modalità:

a) mediante delega ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 241/97 e s.m.i.;

b) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;

c) a mezzo PagoPa.

3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso soggetto, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Articolo 9 – Interventi da finanziare

1. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 e in particolare interventi nel campo del turismo, per la manutenzione, l'utilizzo ed il recupero dei beni culturali ed ambientali. Si impegna, con tempi e modalità stabilite dall'Amministrazione ed in base alla disponibilità dimostrata dagli interlocutori, a concertare con le associazioni di categoria e/o tramite strumenti di partecipazione e con il coinvolgimento delle competenti commissioni consiliari, l'elenco annuale delle opere ed azioni turistiche finanziate con il gettito dell'imposta, di cui al successivo comma.

2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di gestione; i proventi avranno capitoli di bilancio vincolati agli impieghi (investimenti e azioni a favore del turismo di cui al precedente comma), stabiliti nel dettaglio tramite apposite delibere di Giunta Comunale.

Articolo 10 - Forme di partecipazione e consultazione

1. L'Amministrazione può costituire un tavolo tecnico con funzioni consultive, progettuali e di monitoraggio, composto dai rappresentanti della Giunta e del Consiglio, delle Associazioni di categoria, oppure da soggetti singoli o collettivi invitati dall'Amministrazione Comunale, per formulare proposte in merito all'applicazione dell'imposta, monitorarne l'applicazione, evidenziare le eventuali problematiche di carattere tecnico.

Articolo 11 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
4. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori saranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni ai sensi dell'art. 11.
5. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 168 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.

Articolo 12 - Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e ss.mm.ii., nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.lgs 471/1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, secondo punto, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 200 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 200 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 13 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 14- Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento;
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 15 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.